

**ISTRUZIONI OPERATIVE N. 4 DEL 15/01/2025**

Ai Titolari di Domanda Unica

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

E p.c.

RTI Leonardo Spa (mandataria Lotto 3)

**Oggetto: Campagna 2024 – Domanda Unificata – Interventi Aiuti diretti e Sviluppo Rurale – Controlli tramite sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 e procedura di definizione delle richieste di correzione o di aggiornamento della parcella di riferimento 2024.**

/

## INDICE

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>PREMESSA</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>  | <b>4</b>  |
| 2.1      | Base giuridica Unionale   | 4         |
| 2.2      | Documenti di lavoro   | 5         |
| 2.3      | Base giuridica Nazionale  | 5         |
| <b>3</b> | <b>IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI – AMS</b>   | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>   | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>IL SISTEMA AMS</b>   | <b>9</b>  |
| <b>6</b> | <b>VALUTAZIONE DELLA COERENZA DICHIARATIVA E SISTEMA DEI COLORI</b>   | <b>11</b> |
| 6.1      | Sistema dei colori - Attribuzione della bandierina  | 11        |
| 6.1.1    | Bandierina di colore verde  | 12        |
| 6.1.2    | Bandierina di colore rosso  | 13        |
| 6.1.3    | Bandierina di colore bianco   | 13        |
| 6.1.4    | Bandierina di colore giallo   | 14        |
| 6.1.4.1  | Bandierine “gialle” - esito non conclusivo in AMS1 e riprocessato in AMS2                                   | 14        |
| 6.1.4.2  | Bandierine “gialle” - esito conclusivo  | 14        |
| <b>7</b> | <b>Gestione del procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio</b>                              | <b>14</b> |
| 7.1      | Avvio del procedimento  | 14        |
| 7.1.1    | Comunicazione delle risultanze dell’applicazione del sistema di monitoraggio e possibili azioni conseguenti | 14        |
| 7.1.1.1  | Attività del Back Office in caso di bandierine rosse derivanti da processo AMS                              | 16        |
| 7.1.2    | Trasmissione di documentazione e immagini   | 17        |
| 7.1.2.1  | Adesione ai risultati constatati  | 17        |
| 7.1.3    | Chiusura del procedimento   | 18        |
|          | <b>Sezione 2 - Rischio Abbandoni</b>  | <b>18</b> |
| <b>8</b> | <b>DEFINIZIONE DI SEMINATIVI E PASCOLI</b>  | <b>18</b> |
| <b>9</b> | <b>MANUTENZIONE E ABBANDONO DELLA SUPERFICE AGRICOLA – SEMINATIVI E PRATI PERMANENTI/PASCOLI</b>            | <b>19</b> |
| 10       | La verifica del rischio dell’abbandono tramite il monitoraggio satellitare                                  | 20        |
| 10.1     | Marker rischio abbandoni – superfici a seminativo e a prati permanenti/pascoli                              | 20        |
| 1)       | Differenziazione per uso del suolo:   | 20        |

|   |    |
|---|----|
| 2) Apprendimento delle specificità regionali:   | 20 |
| 3) Apprendimento delle specificità temporali:   | 20 |
| Le procedure operano su un periodo temporale che va da ottobre del primo anno (anno n) di osservazione a settembre del terzo anno di osservazione (anno n+2). | 20 |
| • Una curva con un andamento costante basso evidenza:   | 20 |
| • Una curva con andamento costante alto invece, evidenza:   | 21 |
| 11 CRITERI DI “RISCHIO DI ABBANDONO” E RESTITUZIONE DEGLI ESITI   | 21 |
| b) Esiti marker per le superfici a seminativi   | 21 |
| c) Esiti marker per le superfici a prati permanenti/pascoli   | 22 |
| 12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ESITI “RISCHIO ABBANDONO”  | 23 |
| In questo caso, l’esito del marker è determinante ai fini dell’esito generale e conclusivo AMS e genera una bandierina rossa.                                 | 23 |
| • Comunicazione delle risultanze dell’applicazione del sistema di monitoraggio per il “rischio abbandono” e possibili azioni conseguenti                      | 24 |
| Gestione della contestazione bandierina rossa del marker rischio abbandoni tramite il Back Office   | 25 |
| 13 Allegati   | 27 |
| • Allegato 1 - Elementi di controllo monitorati   | 27 |
| • Allegato 2 - Riconoscimento colturale   | 28 |
| • Allegato 3 – Periodo di controllo   | 30 |
| • Allegato 4 – Livelli di riconoscimento colturale (AMS2)   | 31 |
| • Allegato 5 – Documentazione Integrativa   | 32 |

## 1 PREMESSA

L'AMS costituisce uno degli elementi che compongono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 70 del suddetto Regolamento.

Le presenti Istruzioni operative recepiscono:

- le disposizioni di armonizzazione emanate dall'Organismo di Coordinamento AGEA con prot. n. 57040 del 19 luglio 2024 ed illustrano le procedure istruttorie conseguenti all'applicazione del sistema di monitoraggio delle superfici AMS per la campagna 2024;
- le disposizioni di armonizzazione emanate dall'Organismo di Coordinamento AGEA con Circolare prot. n. 94668 del 13 dicembre 2024, integrano le Istruzioni Operative n. 139 del 13 dicembre 2024 riguardo le procedure dell'AMS per il **monitoraggio delle superfici a seminativo e a pascolo a rischio di abbandono**.
- le disposizioni di cui alle Istruzioni Operative n. 6 del 09 aprile 2024, "Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024", in tema di definizione dei dati di occupazione del suolo e di attivazione della richiesta di correzione o di aggiornamento della parcella di riferimento.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

### 2.1 Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/746 del 18 maggio 2018 della Commissione europea che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.

## 2.2 Documenti di lavoro

- Documenti di lavoro del Centro di Ricerca di ISPRA della Commissione Europea DS-CDP-2018-17 - Technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring.

## 2.3 Base giuridica Nazionale

- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e smi;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e ss-mm.ii - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto Legislativo 23 novembre 2023 n. 188 – Integrazione e modifica del dlgs n.42;
- DM 12 maggio 2023 n. 248477 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;
- .DM 09 giugno 2023 n. 300209 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023;
- DM 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- **Circolare AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024** - Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico
- **Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARCEA N. 6 del 09 aprile 2024** “Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024”;
- **Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARCEA n. 15 del 24 maggio 2024** -“Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024 e

ss.mm.ii;

- **Circolare AGEA prot. n. 57040 del 19 luglio 2024** - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti.

### 3 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI – AMS

Il Sistema di monitoraggio delle superfici (di seguito AMS) è un sistema automatico che - utilizzando i dati di osservazione satellitare (*Copernicus*), i dati geospaziali provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e altri dati di valore almeno equivalente, come ad esempio le foto *geotag*, nonché le ortofoto di altissima risoluzione a 20 cm e le immagini satellitari *VHR* o *HHR* (ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 2022/1173) - verifica in modo continuo e durante tutto l'anno, per mezzo di algoritmi informatici di *machine learning* e di un sistema di indicatori, l'attività agricola sulle parcelle oggetto di richieste ad aiuto, determinando altresì un elemento di riscontro per la qualità e l'aggiornamento della parcella di riferimento.

Il sistema AMS si articola in due distinte procedure operative:

- l'AMS1 (immagini a 10 m) consente l'identificazione delle diverse fasi del ciclo fenologico correlabili ad attività agricole in modo automatico attraverso l'analisi multi-temporale dell'indice della vegetazione NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), derivato dalle immagini di *Sentinel-2* prodotte mediamente ogni cinque giorni. L'NDVI descrive il livello di vigoria della coltura ed è il principale indicatore da satellite per identificare la presenza di vegetazione sulla superficie osservata e il suo evolversi nel tempo;
- l'AMS2 (immagini a 2,5 m) subentra una volta terminata l'analisi dell'AMS1, per definire gli esiti non conclusivi (bandierine gialle) e a supportare l'analisi complessiva del processo al fine di migliorare gli esiti conclusivi (bandierine verdi o rosse). Le parcelle sono riprocesate in maniera automatizzata mediante il ricalcolo *marker* AMS2. Inoltre, l'AMS2 interviene direttamente e automaticamente per:
  - o il riconoscimento colturale relativo agli interventi per cui l'AMS1 non fornisce un esito (olivo, agrumi e terreni a riposo);
  - o l'inerbimento delle colture arboree non elaborate da AMS1 (sempreverdi o fasce ecologiche).

### 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per l'anno di domanda 2024, il Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) si applica a tutte le domande unificate presentate all'organismo pagatore Arcea per gli interventi basati sulle superfici ed è utilizzato per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sulle superfici oggetto di questi interventi.

In particolare, per l'Organismo pagatore ARCEA, sono sottoposti all'AMS gli interventi di seguito elencati nonché specifici impegni/condizioni di ammissibilità come di seguito riepilogati e elencati nell'allegato 1 - Elementi di controllo monitorati:

- PD 01 - BISS - Sostegno al reddito di base per la sostenibilità;
- PD 02 - CRISS - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- PD 03 - CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- PD 06 - CIS (01) - Sostegno accoppiato al Frumento duro;
- PD 06 - CIS (02) - Sostegno accoppiato al Riso;
- PD 06 - CIS (03) - Sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero;
- PD 06 - CIS (04) - Sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione;
- PD 06 - CIS (05) - Sostegno accoppiato Oleaginose;
- PD 06 - CIS (06) - Sostegno accoppiato agrumi;
- PD 06 - CIS (07) - Sostegno accoppiato olivo;
- PD 06 - CIS (08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia;
- PD 06 - CIS (09) - Sostegno accoppiato Colture proteiche -Leguminose eccetto soia.:
- SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna;
- SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi;
- SRB03 - Sostegno zone con vincoli specifici;
- SRA01 - ACA 1 - Produzione Integrata:
  - Riconoscimento macro-coltura (seminativi o colture arboree);
  - Inerbimento interfila.
- SRA03 – ACA3 – tecniche lavorazione ridotta dei suoli – 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo:
  - Riconoscimento coltura – colture in rotazione.
- SRA05 – ACA5 – inerbimento colture arboree – Azione 5.1: Inerbimento totale:
  - Inerbimento sull'intera superficie;
- SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree - Azione 5.2: Inerbimento parziale:
  - Inerbimento interfila.
- SRA06 - ACA6 - Cover crop Azione 6.1 Colture di copertura:
  - Stato della coltura e del terreno.
- SRA07 – ACA7 – conversione seminativi a prati e pascoli:
  - Divieto di ogni tipo di lavorazioni – fatta eccezione per il primo anno d'impegno;
  - Gestione copertura vegetale - sfalcio e trinciatura-sfibratura;
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti Azione 8.1 (Gestione sostenibile dei prati permanenti):
  - Gestione copertura vegetale – numero sfalci.
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti Azione 8.2 (Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti):

- Gestione copertura vegetale – numero sfalci.
- SRA09 – ACA9 – impegni gestione habitat natura 2000:
  - Gestione copertura vegetale – sfalcio.
- SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive:
  - Divieto di eliminare tutte le formazioni arboreo/arbustive.
- SRA12 - ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche - Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche
  - Riconoscimento coltura
- SRA13 - ACA 13 – impegni specifici di gestione effluenti zootecnici
  - Riconoscimento coltura
- SRA15-(ACA 15) Agricoltori custodi dell'agro-biodiversità
  - Riconoscimento coltura
- SRA19 – ACA19 – riduzione impiego fitofarmaci:
  - Riconoscimento coltura
- SRA19 – ACA19 – riduzione impiego fitofarmaci – Azione 19.3 – Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici:
  - Riconoscimento coltura - precessione frumento duro;
- SRA21 - ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui:
  - Riconoscimento coltura;
- SRA21 - ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui - Azione 21.2 Gestione dei residui delle potature al suolo:
  - Inerbimento interfila;
- SRA22 - ACA22 - impegni specifici risaie – Sotto-azione 2.2 Area da mantenere costantemente allagata e non coltivata:
  - Sommersione dell'appezzamento.
- SRA24-(ACA 24) Pratiche agricoltura di precisione
  - Riconoscimento coltura;
- SRA25-(ACA 25) Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica
  - Riconoscimento coltura;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione - Impegni Azione 1 – Complessi macchia-radura: Gestione copertura vegetale - sfalcio e trinciatura-sfibratura.
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione - Impegni Azione 2: Gestione copertura vegetale – numero sfalci.
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione - Impegni comuni alle Azioni 1 e 2: Gestione copertura vegetale – sfalcio e trinciatura-sfibratura.
- SRA29 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
  - Riconoscimento coltura;



- SRC01 - Pagamento compensativo zone agricole natura 2000;
  - Riconoscimento coltura;
- SRC02 - Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000
  - Riconoscimento coltura;
- ES 2 – Eco-schema 2 Inerbimento delle colture arboree:
  - Inerbimento – nell’interfila o all’esterno della proiezione della chioma;
  - Inerbimento - Copertura per almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.
- ES 3 - Eco-schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico:
  - Mantenimento dell’oliveto quale valore paesaggistico.
- ES 4 – Eco- schema 4 Sistemi Foraggeri Estensivi con Avvicendamento:
  - Riconoscimento coltura;
- ES 5 – Eco-schema 5 Misure specifiche per gli impollinatori – Seminativo:
  - Gestione copertura vegetale – no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico.
- ES 5.1 – Eco-schema 5.1 Superfici Agricole Ritirate dalla Produzione:
  - Riconoscimento coltura – superfici ritirate/terreni a riposo.
- BCAA6:
  - Copertura minima dei suoli (seminativo);
- BCAA3:
  - Bruciatura delle stoppie;
- BCAA1-BCAA9:
  - Rottura prati permanenti.

## 5 IL SISTEMA AMS

Il Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) è utilizzato per osservare, tracciare, valutare le coperture, le attività e le pratiche agricole sugli appezzamenti dichiarati nonché taluni Elementi di Controllo (ELCO) funzionali al rispetto degli impegni assunti dall’azienda.

La classificazione degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori è automatica e deriva dall’analisi dei diversi *marker* (o indicatori) utilizzati, come declinati nel paragrafo 4 della circolare AGEA n.57040 del 19 luglio 2024, cui si fa rinvio.

Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto nella domanda geospaziale, i *markers* relativi a:

- Attività agricola minima (BISS)
  - Aratura;
  - crescita regolare della coltura;
  - sfalcio (multiplo);

- vegetazione;
- raccolto;
- espianto
- rottura dei prati permanenti
- riconoscimento colturale
- abbandono, ove applicabile su base multi-annuale (rilevato con AMS2 sulle superfici a seminativo e pascoli).
- Compatibilità con la coltura dichiarata (sostegno accoppiato e interventi sviluppo rurale) come specificato nell'allegato 2 – riconoscimento colturale (AMS1 e AMS2), determinata con la valutazione del riconoscimento su tre livelli, applicando lo schema <macro-uso, famiglia colturale, coltura specifica> esposto nell'allegato 4 della presente istruzione operativa, dove ogni riga rappresenta il massimo dettaglio riconoscibile dall'algoritmo per la coltura in esame.
- Elementi di controllo degli impegni assunti negli *eco-schemi* e nello *sviluppo rurale* e della *Condizionalità rafforzata* come specificato nell'allegato 1 – Elementi di controllo monitorati quali:
  - Inerbimento colture permanenti (Eco-schema 2);
  - Presenza mellifere in campo nel periodo obbligatorio (seminativi) (Eco-schema 5);
  - Riconoscimento colturale (per gli interventi elencati nel paragrafo 3 che lo prevedono);
  - Sfalci multipli (come per il BISS anche per SRA07, SRA08, SRA09, SRA26);
  - Colture di copertura (Cover crop) (SRA 06);
  - Sommersione delle risaie (SRA 22);
  - Bruciatura delle stoppie (BCAA3);
  - Rottura dei prati permanenti (come per il BISS, anche per BCAA1, BCAA9, SRA 07);
  - Copertura minima dei suoli (BCAA 6).

Le superfici verificate con l'AMS sono sottoposte all'insieme dei controlli amministrativi di cui all'art. 72, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

## 6 VALUTAZIONE DELLA COERENZA DICHIARATIVA E SISTEMA DEI COLORI

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa illustrati nella Circolare **AGEA prot. n. 57040 del 19 luglio 2024**, cui si fa rinvio, operano a livello di appezzamento e di regime di intervento richiesto e, a seguito di tale valutazione, si effettua una classificazione tramite un sistema di “bandierine”, come meglio dettagliato nel prosieguo delle presenti Istruzioni Operative.

La classificazione automatica degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori deriva dall’analisi dei diversi indicatori (markers) utilizzati ed è basata su una elaborazione combinata dei segnali Sentinel- 1 e Sentinel-2. Gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento correlato al regime di intervento dichiarato in una domanda unificata, la presenza di aratura, crescita regolare della coltura, sfalcio, vegetazione, raccolto, espanto, rottura dei prati, abbandono, ove applicabile, su base pluriennale.

Sono inoltre prodotti ulteriori indicatori per la conferma della coltura rilevata.

In particolare, per gli aiuti diretti tali indicatori sono finalizzati al monitoraggio dei seguenti interventi del sostegno accoppiato:

- leguminose: verifica della presenza di leguminose da granella nel periodo considerato;
- frumento duro: verifica della presenza di frumento duro nel periodo considerato;
- soia: verifica della presenza di soia nel periodo considerato;
- oleaginose: verifica della presenza di colture oleaginose nel periodo considerato;
- riso: verifica della presenza di riso nel periodo considerato;
- barbabietola: verifica della presenza di barbabietola da zucchero nel periodo considerato;
- pomodoro: verifica della presenza di pomodoro da destinare alla trasformazione nel periodo considerato;
- erbaio di leguminose: verifica della presenza di un erbaio annuale di leguminose nel periodo considerato;
- agrumi;
- olivo.

### 6.1 Sistema dei colori - Attribuzione della bandierina

L’esito delle verifiche effettuate tramite l’AMS per ciascun appezzamento dichiarato nell’ambito di ciascun intervento a superficie inserito nella domanda unificata grafica, è sintetizzato nelle c.d. “bandierine” che possono presentare colori differenti, ciascuno con il significato di seguito

specificato:

- a) bandierina verde: superficie ammissibile al pagamento nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 6.1.1;
- b) bandierina rossa: superficie non ammissibile al pagamento nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 6.1.2;
- c) bandierina bianca: esito non presente in quanto il periodo di osservazione del ciclo fenologico della coltura della superficie interessata non è concluso;
- d) bandierina gialla: superficie potenzialmente ammissibile a determinate condizioni (esito non conclusivo).

In particolare:

#### **Bandierine “verdi” – esito conclusivo di conformità in AMS al termine dell’intero processo**

Le superfici contrassegnate con bandierine verdi possono essere ammissibili al pagamento, senza necessità di ulteriori controlli *in loco* – e sono sottoposte all’insieme dei controlli amministrativi di cui all’art. 72, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

#### **Bandierine “rosse” – esito conclusivo di non conformità in AMS al termine dell’intero processo**

Ai sensi dell’art. 16 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine “rosse” non possono essere oggetto di pagamento e sono oggetto di una apposita comunicazione all’agricoltore.

#### **Bandierine “gialle” - esito non conclusivo in AMS**

Le bandierine gialle vengono assegnate alle superfici per le quali non si è riusciti a pervenire ad un esito conclusivo tramite AMS e per le quali è terminato il periodo massimo di osservazione. La loro trattazione segue le modalità specificate nel successivo paragrafo 6.1.4.

#### **Bandierine “bianche” - esito non conclusivo in AMS**

Le bandierine bianche vengono attribuite alle superfici per le quali non si è ancora pervenuti ad un esito conclusivo tramite AMS e per le quali ancora non è terminato il periodo massimo di osservazione, riportato nell’allegato 3 della presente istruzione operativa.

##### **6.1.1 Bandierina di colore verde**

Sono contrassegnati con una **bandierina di colore verde** gli appezzamenti per i quali si perviene alla determinazione:

- a) per gli aiuti disaccoppiati, della presenza di una attività di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

- b) per gli aiuti diretti accoppiati e per lo sviluppo rurale, della presenza della coltura richiesta o della plausibilità della dichiarazione di coltivazione;
- c) per taluni impegni degli interventi dello sviluppo rurale, degli ecoschemi e per la condizionalità rafforzata, degli elementi di controllo monitorati, riportati nell'allegato 1.

Pertanto, la superficie relativa all'appezzamento risulta ammissibile al pagamento per gli elementi di controllo verificati (esito conclusivo) fermo restando che l'erogazione dell'aiuto sarà effettuata nel rispetto delle ulteriori condizioni di ammissibilità e/o impegni specifici per ciascun intervento, il cui controllo non è eseguibile tramite il sistema di monitoraggio stesso.

### 6.1.2 Bandierina di colore rosso

Sono contrassegnati con una **bandierina di colore rosso** gli appezzamenti nei seguenti casi:

- per gli aiuti disaccoppiati, in assenza di una attività di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- per gli aiuti diretti accoppiati, in assenza della coltura richiesta o della mancanza di plausibilità della dichiarazione di coltivazione;
- per lo sviluppo rurale, in assenza della coltura richiesta o di riscontri di plausibilità della dichiarazione di coltivazione;
- per gli ecoschemi e per lo sviluppo rurale, in presenza di verifica negativa degli elementi di controllo monitorati relativi a taluni impegni previsti dei predetti interventi;
- per la condizionalità rafforzata, in presenza di verifica negativa degli elementi di controllo monitorati.

Sono altresì contrassegnati con una bandierina rossa gli appezzamenti sui quali è stata presentata una istanza di riesame avversa all'occupazione del suolo presente nel SIPA e per i quali tale istanza sia stata rigettata in assenza di documentazione giustificativa prevista al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative n. 26 del 18 marzo 2024, "Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024", citate in premessa.

Ai sensi dell'art. 16 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" necessitano di una apposita comunicazione all'agricoltore e non possono essere oggetto di pagamento salvo che per gli interventi *Sviluppo rurale* se l'occupazione rilevata dall'AMS2 è comunque prevista nella Matrice di compatibilità prodotto/intervento.

### 6.1.3 Bandierina di colore bianco

Le bandierine bianche vengono attribuite alle superfici per le quali non si è ancora pervenuti ad un esito conclusivo tramite AMS e per le quali ancora non è terminato il periodo massimo di osservazione.

#### **6.1.4 Bandierina di colore giallo**

##### **6.1.4.1 Bandierine “gialle” - esito non conclusivo in AMS1 e riprocessato in AMS2**

Ai sensi dell’art. 19 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine gialle sono considerate ammissibili al pagamento, diventando “verdi”, al verificarsi delle condizioni qui di seguito riportate, da applicare secondo l’ordine proposto:

1. le superfici con esito non conclusivo in AMS1 per le quali è terminato il periodo massimo di osservazione (bandierine gialle) vengono richiamate dal sistema AMS2 per essere riprocessate in maniera automatizzata per il ricalcolo dei *marker* mediante l’utilizzo di immagini *Sentinel* ad alta risoluzione, con pixel uguale o inferiore a 2,5 mt. A seguito di una verifica con esito positivo, diventano bandierine verdi;
2. nel caso in cui il passaggio precedente non riesca ad arrivare ad un esito conclusivo, la bandierina gialla diventa verde se le superfici hanno superato tutte le verifiche nell’ambito dei controlli tecnico-amministrativi purché compatibili con i relativi criteri di ammissibilità, se sono coerenti e identificabili nel SIPA e con i relativi schedari – oleicolo – frutticolo o altri strati informativi di cui all’art. 2, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2022/1172;
3. se, da un’analisi eseguita sugli esiti AMS1, emergessero percentuali esigue di superfici agricole di piccola dimensione con esito non conclusivo, il corrispondente trattamento sarà definito con successiva apposita Istruzione operativa dell’OP ARCEA.

##### **6.1.4.2 Bandierine “gialle” - esito conclusivo**

Nel caso in cui all’esito delle procedure indicate al precedente paragrafo non si riuscisse ad addivenire ad un esito conclusivo, le relative superfici verranno contrassegnate con bandierine rosse.

Il processo sopra indicato viene eseguito prima del pagamento, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del DM 4 agosto 2023 n. 410739. Il limite ultimo è il termine del periodo di controllo indicato nell’allegato 3 alle presenti istruzioni operative.

## **7 Gestione del procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio**

### **7.1 Avvio del procedimento**

L’ARCEA, quale Organismo Pagatore competente, applicando quanto disposto dall’art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739 per l’anno 2024, ha avviato il procedimento delle attività di controllo con il Sistema del monitoraggio AMS per tutti gli agricoltori richiedenti almeno uno tra gli interventi oggetto di monitoraggio indicati nel paragrafo 4.

#### **7.1.1 Comunicazione delle risultanze dell’applicazione del sistema di monitoraggio e possibili azioni conseguenti**

Al termine delle attività di AMS, la cui procedura per il 2024 è descritta al precedente paragrafo 3, alle superfici sono abbinata delle bandierine che potranno assumere le seguenti colorazioni:

- Verde;
- Rosso.

1° caso: le verifiche sugli interventi soggetti ad AMS nella Domanda Unificata sono conclusi ed esistono solo bandierine verdi: il produttore riceverà la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo del monitoraggio satellitare, che riporterà per ciascun intervento l'esito AMS relativo a tutti gli appezzamenti richiesti nella Domanda; non è richiesta alcuna azione da parte del produttore.

2° caso: esiste almeno una bandierina rossa per almeno un intervento: ciclicamente, tutti i produttori con interventi richiesti nella domanda unificata grafica che hanno completato il processo di controllo con il sistema AMS, aventi appezzamenti con bandierine rosse, ricevono una comunicazione, nella quale sono specificate le superfici riferite agli appezzamenti per i quali non risultano rispettate le condizioni di ammissibilità pertinenti. Gli **eventuali** interventi richiesti nella Domanda unificata sui quali, alla data della comunicazione, NON si è concluso il processo di controllo con il sistema AMS, sono esposti separatamente nella comunicazione. Su questi interventi il produttore riceverà una ulteriore comunicazione nel caso il sistema AMS a completamento del processo di controllo rilevi appezzamenti con una bandierina rossa.

In questo caso il produttore può accedere al proprio fascicolo aziendale nella sezione "monitoraggio satellitare" e, tenuto conto delle proroghe ai termini di presentazione delle domande intervenute e che nel processo di verifica dell'AMS sono state utilizzate anche le risultanze del procedimento di definizione dell'occupazione del suolo di cui alle Istruzioni Operative n. 6 del 09 aprile 2024, effettuare sugli interventi che hanno completato il processo di controllo con il sistema AMS una delle seguenti attività:

- accettare definitivamente l'esito del monitoraggio, per intervento, entro i termini e nelle modalità indicate nella comunicazione individuale ovvero dalla data di pubblicazione dei corrispondenti elenchi delle comunicazioni in favore del CAA mandatario, senza apportare alcuna modifica alla domanda presentata. In tal caso, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, senza l'applicazione di sanzioni. Tale procedura si applica ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/1173 che consente, al fine di agevolare la semplificazione amministrativa, di apportare in automatico le correzioni necessarie alla parte della domanda di aiuto interessata dall'inosservanza.

Qualora il beneficiario non concordi con la correzione automatica proposta, può manifestare il proprio disaccordo come previsto dai successivi punti:

- presentare Domanda di modifica di pari superficie, o in riduzione, per ciascun intervento entro 15 giorni di calendario precedenti la data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2022/1173. In tal caso l'agricoltore apporta una modifica al piano colturale grafico e alla relativa

domanda geospaziale alla luce dell'inosservanza rilevata dall'AMS e può percepire il pagamento, senza l'applicazione di sanzioni;

- contestare l'esito per intervento, presentando istanza di contestazione e riesame entro i termini e nelle modalità indicate nella comunicazione individuale ovvero dalla data di pubblicazione dei corrispondenti elenchi delle comunicazioni in favore del CAA mandatario, allegando opportuna documentazione giustificativa per dimostrare la correttezza della sua dichiarazione iniziale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2022/1173. In tale caso, il produttore deve accedere al fascicolo aziendale nella sezione "monitoraggio satellitare" e specificare per quale/i appezzamenti è richiesto il riesame, tramite apposito tasto funzionale, allegando informaticamente la scansione della documentazione che ne giustifica la richiesta.

Tale richiesta attiva il supporto specializzato (*Back-office*) che esegue l'istruttoria dell'istanza.

L'Organismo pagatore ARCEA, tramite il back-office, esegue l'istruttoria dell'istanza e, in caso di esito positivo, procede con la correzione della bandierina da rossa a verde senza che il beneficiario debba modificare la domanda geospaziale, dandone apposita comunicazione al produttore ed anche al CAA mandatario.

Qualora il procedimento di riesame si concluda con esito totalmente o parzialmente negativo, l'Organismo pagatore ARCEA calcola l'esito derivante dall'attività di riesame applicando le riduzioni e, se del caso, le sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

Nel caso di accoglimento parziale o totale, l'Organismo pagatore ARCEA aggiorna la superficie ammissibile nel SIPA nei casi di cambiamento di occupazione del suolo senza che il beneficiario debba modificare la domanda geospaziale.

Qualora il procedimento di riesame non si concluda prima del pagamento dell'aiuto, compreso l'anticipo, o si concluda negativamente, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, con l'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii, che potranno essere annullate all'esito dell'istruttoria svolta.

#### **7.1.1.1 Attività del Back Office in caso di bandierine rosse derivanti da processo AMS**

Nel caso in cui il *back-office* non sia in grado, con le informazioni presenti a sistema, di concludere le proprie attività con un esito certo, può richiedere all'agricoltore documentazione integrativa che permetta di dimostrare la correttezza della sua dichiarazione iniziale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2022/1173, vale a dire:

- l'invio, attraverso l'applicazione mobile, di cui al successivo paragrafo 7.1.2, di foto georeferenziate per le quali saranno fornite le coordinate geografiche dalle quali eseguire lo scatto e comunque da riprendere secondo le modalità illustrate nelle istruzioni d'uso dell'applicazione stessa;
- l'invio di documentazione probante relativa all'esecuzione delle attività agricole da comprovare. La documentazione integrativa che può essere trasmessa per il riconoscimento della superficie non riscontrata con l'AMS che deve essere registrata informaticamente utilizzando apposite funzionalità SIAN disponibili al CAA, è riportata in Allegato 5.

#### **7.1.1.2 Attività del Back Office in caso di bandierine rosse derivanti da procedimento di definizione del**



***suolo di cui alle Istruzioni Operative n. 6 del 09 aprile 2024, “Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024”***

Il back office analizza puntualmente la documentazione fornita prevista nell'allegato 4 alle istruzioni operative 6 del 09 aprile 2024, registrata informaticamente nel SIAN, e, qualora coerente con le richieste di correzione/aggiornamento ricevute, genera l'aggiornamento della parcella di riferimento, in accoglimento della istanza presentata.

Nel caso in cui il beneficiario non eseguisse alcuna delle precedenti azioni, per ciascun intervento, alla data termine di esecuzione delle attività di monitoraggio corrispondente ai termini del periodo di controllo di cui all'allegato 3 delle presenti istruzioni operative, l'inerzia del produttore comporterà la chiusura d'ufficio del procedimento amministrativo del monitoraggio con l'applicazione delle conseguenti riduzioni e sanzioni. In tal caso, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, con l'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 ss.mm.ii.

**Le comunicazioni sono inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato da ciascun beneficiario nel proprio Fascicolo Aziendale.**

**L'elenco delle comunicazioni non andate a buon fine viene reso disponibile, con valore di notifica, al CAA mandatario.**

#### **7.1.2 Trasmissione di documentazione e immagini**

Su richiesta del back office, nel caso di contestazione esito, attraverso specifiche funzionalità del SIAN, è possibile trasmettere al back office stesso documentazione amministrativa e/o tecnica e/o immagini georeferenziate. In particolare, è possibile utilizzare documentazione amministrativa/fiscale/contabile delle operazioni colturali/attività agricola svolta o altre prove equivalenti.

La documentazione a supporto della valutazione di ammissibilità della dichiarazione, presentata dall'agricoltore nel corso delle procedure inerenti al monitoraggio, è valutata da istruttori esperti che potranno richiedere ulteriori chiarimenti e approfondimenti, registrando tale necessità con apposite funzionalità del SIAN, che saranno visibili al produttore ed al CAA nell'apposita sezione del fascicolo aziendale.

Qualora per l'approfondimento istruttorio sia stato richiesto l'invio di foto georeferenziate, gli istruttori forniscono altresì l'indicazione dei punti di scatto dai quali eseguire le fotografie. A tal fine è possibile utilizzare l'APP mobile “AgriFoto Monitoraggio” per la realizzazione e l'invio di fotografie georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo e l'esecuzione delle attività minime.

Le modalità di utilizzo dell'APP mobile sono disponibili nell'area pubblica del SIAN, all'indirizzo: <https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Appagrifoto>.

##### **7.1.2.1 Adesione ai risultati constatati**

Nella sezione del monitoraggio satellitare del fascicolo aziendale del produttore è disponibile una funzione applicativa che permette al beneficiario di accettare gli esiti del monitoraggio.

L'agricoltore, dopo avere esaminato i risultati dei controlli svolti tramite monitoraggio, può esprimere la volontà di non contestare le inadempienze riscontrate dall'Organismo Pagatore ARCEA.

La dichiarazione, firmata e scansionata, deve essere allegata al fascicolo di domanda a cura del CAA mandatario o a cura dell'agricoltore stesso, qualora questi non abbia conferito mandato.

### 7.1.3 Chiusura del procedimento

L'Organismo Pagatore ARCEA informa ciascuno degli agricoltori della conclusione del procedimento di rilevazione con il sistema del monitoraggio e di definizione delle richieste di correzione o di aggiornamento della parcella di riferimento 2024 di cui alle istruzioni operative 6 del 09 aprile 2024.

**La comunicazione è inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da ciascuno nel proprio Fascicolo Aziendale e riporta l'elenco delle superfici richieste nella domanda, con evidenza per ciascuna di esse della classificazione effettuata tramite il sistema di "bandierine".**

L'elenco delle comunicazioni non andate a buon fine viene reso disponibile, con valore di notifica, al CAA mandatario.

## Sezione 2 - Rischio Abbandoni

### 8 DEFINIZIONE DI SEMINATIVI E PASCOLI

Ai fini dell'individuazione degli ambiti di applicazione delle presenti Istruzioni operative, si rende necessario definire i concetti di "seminativo" e di "pascolo". A riguardo, si riporta quanto specificato nell'articolo 3 del DM n. 660087 del 23/12/2022.

Art. 3, comma 1, lettere d), punto 1) del DM n. 660087 del 23/12/2022:

*«seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità.*

[...]

Art. 3, comma 1, punto 3) del DM n. 660087 del 23/12/2022:

*«prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono*

*essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.*

[...]

Si precisa altresì che, come specificato nel paragrafo 4.1.2.4.1 del PSP, per erba e altre piante erbacee da foraggio si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

## **9 MANUTENZIONE E ABBANDONO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA – SEMINATIVI E PRATI PERMANENTI/PASCOLI**

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 2) del DM n. 660087 del 23/12/2022, definisce attività agricola *“il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:*

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;*
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;*
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;*
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.*

*Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I, facente parte integrante del presente decreto, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalità e i termini definiti dallo stesso” [...].”*

## 10 La verifica del rischio dell'abbandono tramite il monitoraggio satellitare

Dalla campagna 2024 il rischio dell'abbandono delle terre viene rilevato tramite il Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

Come indicato nell'articolo 5 delle Istruzioni Operative sull'AMS n.139 del 18 dicembre 2024, la classificazione degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori è automatica e deriva dall'analisi dei diversi marker o indicatori basati su un'elaborazione del satellite Sentinel-2.

Nello specifico, il monitoraggio AMS permette, dalla campagna 2024, anche di verificare l'**abbandono delle terre (rilevato con AMS2) sulle superfici a seminativo e pascoli.**

### 10.1 Marker rischio abbandoni – superfici a seminativo e a prati permanenti/pascoli

Le procedure implementate per il rilevamento automatico del suolo a rischio di abbandono delle terre, individuano le seguenti caratteristiche:

#### 1) Differenziazione per uso del suolo:

- a) Seminativi;
- b) Prati permanenti/pascoli.

#### 2) Apprendimento delle specificità regionali:

- a) Riconoscimento del contesto geo-morfologico e climatico della regione.

#### 3) Apprendimento delle specificità temporali:

- a) Riconoscimento dell'andamento climatico annuale.

Le procedure operano su un **periodo temporale che va da ottobre del primo anno (anno n) di osservazione a settembre del terzo anno di osservazione (anno n+2).**

Per la campagna 2024, quindi, il periodo temporale del monitoraggio continuo delle superfici con rischio di abbandono delle terre è il seguente:

- Anno 1(n): Ottobre 2021 – Settembre 2022;
- Anno 2 (n+1): Ottobre 2022 – Settembre 2023;
- Anno 3 (n+2): Ottobre 2023 – Settembre 2024.

L'algoritmo classifica le immagini acquisite secondo l'**andamento della curva annuale.**

Di seguito si riportano le tipologie delle curve relative ai diversi ambiti di applicazione (seminativi e prati permanenti/pascoli):

- **Una curva con andamento "pendente"** restituisce l'evidenza di una lavorazione/manutenzione o di un'attività più o meno profonda a seconda dell'intervento effettuato, in entrambi gli ambiti di applicazione (sia nei seminativi che nei prati permanenti/pascoli).
- **Una curva con un andamento costante basso** evidenzia:

- o per i seminativi un suolo nudo che non è coperto da coltivazione agricola
- o per i prati permanenti/pascoli un suolo nudo o coperto da una tara rocciosa.
- **Una curva con andamento costante alto invece, evidenzia:**
  - o per i **seminativi** un suolo coperto costantemente da una vegetazione molto fitta che, se lasciata negli anni, segnala un rischio di abbandono per eccesso vegetativo
  - o per i **prati permanenti/pascoli** un suolo coperto da una tara erbacea/cespugliata/arborea/arbustiva.




| Tipologia curva   | Applicato nei seminativi:  | Applicato nei prati permanenti/pascoli:                     |
|---|--|---|
| <b>Curva «pendente»</b><br>      | Evidenza di lavorazione/manutenzione o attività più o meno profonda a seconda dell'intervento effettuato                             |   |
| <b>Curva costante bassa</b><br> | Suolo nudo e non coperto da terreno ad uso agricolo  | Suolo nudo o coperto da tara rocciosa                       |
| <b>Curva costante alta</b><br> | Suolo coperto costantemente da vegetazione molto fitta che, se ripetuta negli anni, segnala rischio abbandono per eccesso vegetativo | Suolo coperto da tara erbacea/cespugliata/arborea/arbustiva |

Tabella 1: *detection Rischio Abbandono tramite IA su serie pluriennali – tipologie di curve e ambiti di applicazione*

**Nel caso in cui il rischio abbandono evidenziato dal marker dovesse essere confermato come abbandono (secondo le modalità descritte in seguito), tale informazione andrà ad aggiornare il SIPA.**

## 11 CRITERI DI “RISCHIO DI ABBANDONO” E RESTITUZIONE DEGLI ESITI

Rispetto all’ambito di applicazione (superfici a seminativi o prati permanenti/pascoli), viene assegnato un diverso criterio di rischio di abbandono delle terre con la restituzione di un esito. Come sopra anticipato, il periodo temporale considerato per il monitoraggio va da ottobre del primo anno (n) di osservazione a settembre del terzo anno di osservazione (n+2).

### b) Esiti marker per le superfici a seminativi

Per i **seminativi** viene segnalato un **rischio di abbandono** quando, per tutti gli anni delle serie pluriennale, per l’appezzamento l’elaborazione evidenzia un andamento della curva costante basso o alto.

Gli **esiti possibili**, in questo ambito di applicazione, sono: “Mantenuto” (OK), “Rischio abbandono” (per suolo nudo o per eccesso vegetativo) (KO) e “Non discriminante”.

Nello specifico:

- 1) **Esito “Mantenuto”**: rileva un’attività in almeno un anno della serie pluriennale;
- 2) **Esito “Rischio abbandono”** rileva:
  - a) una mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti basse (**suolo nudo**);
  - b) una mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti alte (**eccesso vegetativo**);
- 3) **Esito “Non discriminante”**: rileva un appezzamento di piccole dimensioni o senza una precisa distinzione delle curve. In questo caso, il marker non restituisce un esito, pertanto l’esito conclusivo AMS dell’appezzamento verrà calcolato sulla base degli altri marker/indicatori, previsti nelle Istruzioni Operative n.139 del 18 dicembre 2024.
  - c) **Esiti marker per le superfici a prati permanenti/pascoli**

Per i **prati permanenti/pascoli**, invece, viene segnalato un **rischio di abbandono** quando vi è una **violazione costante della percentuale di tara (intesa sia come aumento costante, negli anni, di rocce e di bosco che, anche, della vegetazione erbacea/cespugliata/arbustiva/arborea) e, quindi, una diminuzione del suolo elegibile** per tutti gli anni della serie pluriennale.

Gli **esiti possibili** sono: “Mantenuto” (OK) e “Rischio abbandono” (KO).

Nello specifico:

- 1) **Esito “Mantenuto”**: rileva che la tara rientra sempre nella percentuale dichiarata e non è crescente oltre i limiti imposti;
- 2) **Esito “Rischio abbandono”**: rileva una violazione costante della tara o con tara in aumento oltre il limite, a fronte dell’andamento costante piatto delle curve.

Esempio 1:

Appezzamento con tara dichiarata fino al 50% dove, nel corso delle annualità monitorate, la tara è in continuo aumento ma non supera la tara dichiarata:

- Anno 1 (n): Ottobre 2021 – Settembre 2022 → Tara rilevata 30%
- Anno 2 (n+1): Ottobre 2022 – Settembre 2023 → Tara rilevata 35%
- Anno 3 (n+2): Ottobre 2023 – Settembre 2024 → Tara rilevata 40% → **Esito marker OK**

Esempio 2:

Appezzamento con tara dichiarata fino al 50% dove, nel corso delle annualità monitorate, la tara è in continuo aumento e supera la tara dichiarata:

- Anno 1 (n): Ottobre 2021 – Settembre 2022 → Tara rilevata 45%
- Anno 2 (n+1): Ottobre 2022 – Settembre 2023 → Tara rilevata 50%
- Anno 3 (n+2): Ottobre 2023 – Settembre 2024 → Tara rilevata 55% → **Esito marker KO**

| Ambito                   | Criteri rischio abbandono  | Possibile esito   |
|--------------------------|--|---|
| Seminativi               | Viene segnalato rischio abbandono quando per tutti gli anni della serie pluriennale la maggior parte dell'appezzamento presenta un andamento costante basso o alto | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantenuto:</b> attività in almeno un anno della serie pluriennale</li> <li>• <b>Rischio abbandono per:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Suolo nudo:</b> mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di <b>curve costanti basse</b></li> <li>○ <b>Eccesso vegetativo:</b> mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di <b>curve costanti alte</b></li> <li>○ <b>Non discriminante:</b> appezzamento di piccole dimensioni o <b>senza una precisa distinzione delle curve</b></li> </ul> </li> </ul> |
| prati permanenti/pascoli | Violazione costante della percentuale di tara o diminuzione del suolo non tara per tutti gli anni della serie pluriennale  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantenuto:</b> tara rientra sempre nella percentuale dichiarata e non è crescente oltre i limiti imposti</li> <li>• <b>Rischio abbandono:</b> violazione tara ripetuta e/o in aumento</li> </ul>  |

Tabella 2: *detection Rischio Abbandono tramite IA su serie pluriennali – ambiti di applicazione e possibili esiti*

## 12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ESITI “RISCHIO ABBANDONO”

Il marker del “rischio di abbandono” delle terre restituisce esiti tecnici che saranno utilizzati nell’ambito della gestione del procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio disciplinato al paragrafo 7 delle Istruzioni Operative n. 139 del 18 dicembre 2024 “Gestione del procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio”.

In particolare, sono restituiti i seguenti esiti:

1. Esiti OK: l’esito “mantenuto” sia per i seminativi che per i prati permanenti/pascoli attesta l’assenza del rischio di abbandono sull’appezzamento per l’anno di campagna considerato.

In questo caso, si fa presente che tale esito è un esito tecnico finalizzato al monitoraggio e alla verifica della presenza o meno del rischio di abbandono delle superfici e, dunque, non è da considerarsi determinante ai fini dell’esito generale e conclusivo AMS (bandierina) teso al pagamento del premio PAC. Ad esempio, l’assenza del rischio abbandono non implica il pagamento della domanda di aiuto che rimane subordinato a tutti gli altri marker AMS per i diversi interventi/impegni monitorati (sia per gli interventi aiuti diretti che per gli interventi sviluppo rurale).

2. Esiti KO: l’esito “rischio abbandono” (sia per seminativi che per prati permanenti/pascoli) attesta la **presenza del rischio di abbandono sull’appezzamento per l’anno di campagna considerato.**

**In questo caso, l’esito del marker è determinante ai fini dell’esito generale e conclusivo AMS e**

**genera una bandierina rossa.**

Ad esempio, nel caso in cui un appezzamento ha avuto un esito KO per il rischio abbandono ma, per altri interventi/impegni (Aiuti diretti e/o sviluppo rurale) ha ricevuto dei marker AMS positivi, **l'esito conclusivo finalizzato al pagamento è determinato esclusivamente dall'esito KO del marker rischio abbandono e produrrà una bandierina rossa.**

**Tali superfici contrassegnate con bandierine “rosse” derivanti dal suddetto marker “Rischio Abbandono” sono comunicate agli agricoltori interessati** con le modalità indicate nel paragrafo 7.1.1 delle Istruzioni Operative n. 139 del 18 dicembre 2024 “Comunicazione delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio e possibili azioni conseguenti” modificate per la fattispecie abbandono come di seguito riportato.

In caso di concomitanza sul medesimo appezzamento di una bandierina rossa derivante dal “rischio abbandono” e dai marker specifici previsti dal procedimento AMS di cui alle Istruzioni Operative n. 139 del 18 dicembre 2024, sarà esposta solo la bandierina “rischio abbandono”.

- **Comunicazione delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio per il “rischio abbandono” e possibili azioni conseguenti**

Nel caso del ricevimento nella comunicazione di una **bandierina rossa (esito KO)** derivante dal “rischio abbandono”, **il produttore può alternativamente, entro e non oltre il termine indicato nella comunicazione stessa, che non può essere successivo al 15 aprile dell'anno successivo a quello di domanda, così come indicato nella circolare di coordinamento AGEA prot. n. 94668 del 13 dicembre 2024 per la campagna 2024 il termine ultimo sarà il 15 aprile 2025):**

- a) **Accettare l'esito (bandierina rossa)** del marker rischio abbandoni: in questo caso il rischio di abbandono viene consolidato come “abbandono” e, pertanto, le superfici contrassegnate con bandierine “rosse” **non potranno essere oggetto di pagamento** nella domanda della campagna interessata e **non potranno essere richieste a premio negli anni di domanda successivi all'accertamento;**
- b) **Contestare l'esito (bandierina rossa)** del marker rischio abbandoni attivando il supporto specializzato (*Back-office*) dell'OP ARCEA.

Nel caso in cui, entro il termine indicato nella comunicazione, il produttore non dia riscontro a nessuna delle due scelte alle lettere precedenti, verrà confermato l'esito restituito dal marker AMS e, quindi, **il rischio di abbandono verrà consolidato come “abbandono”.**

Nei casi indicati alla lettera a), esclusivamente per richiedere a premio le superfici negli anni di domanda successivi all'accertamento, e alla lettera b), **l'esito KO potrà essere modificato solo in presenza di prove oggettive che dimostrino l'effettivo mantenimento dell'appezzamento interessato.**

Pertanto, per richiedere la modifica dell'esito KO il produttore dovrà presentare un'istanza di riesame entro il termine indicato nella comunicazione, allegando informaticamente la documentazione che ne giustifica la richiesta.

In particolare, è possibile utilizzare immagini georeferenziate e/o documentazione amministrativa/fiscale/contabile delle operazioni colturali/attività agricola svolta o altre prove



equivalenti.

La documentazione a supporto della valutazione di ammissibilità della dichiarazione, presentata dall'agricoltore nel corso delle procedure inerenti al monitoraggio, è valutata da istruttori esperti che potranno richiedere ulteriori chiarimenti e approfondimenti, registrando tale necessità con apposite funzionalità del SIAN, che saranno visibili al produttore ed al CAA nell'apposita sezione del fascicolo aziendale.

Qualora per l'approfondimento istruttorio sia stato richiesto l'invio di foto georeferenziate, gli istruttori forniscono altresì l'indicazione dei punti di scatto dai quali eseguire le fotografie. A tal fine è resa disponibile a tutti gli agricoltori un'APP mobile "AgriFoto Monitoraggio" per la realizzazione e l'invio di fotografie georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo e l'esecuzione delle attività minime.

Le modalità di utilizzo dell'APP mobile sono disponibili nell'area pubblica del SIAN, all'indirizzo: <https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Appagrifoto>.

## **Gestione della contestazione bandierina rossa del marker rischio abbandoni tramite il Back Office**

Il Back Office, a fronte della contestazione, valuta sia le evidenze fornite dal produttore (prevalentemente foto geotaggate) che tutte le eventuali informazioni a disposizione (serie delle immagini satellitari HR, le immagini ricampionate a 2,5 m e le ortofoto dell'ultimo anno), al fine di accettare o rifiutare la contestazione del produttore.

- A. **Se il Back Office accetta la contestazione**, dando ragione all'agricoltore, il rischio dell'abbandono rientra e si annulla l'esito conclusivo (bandierina rossa) da esso generato e le foto geotaggate verranno acquisite nel SIPA. **Tuttavia, questo non determina automaticamente una bandierina verde finalizzata al pagamento**, come riportato nel paragrafo 6, poiché il nuovo esito conclusivo dovrà essere calcolato in funzione degli altri esiti AMS riferiti agli altri interventi/impegni (aiuti diretti e sviluppo rurale) monitorati per quello stesso appezzamento, seguendo quanto disciplinato dalle sopracitate Istruzioni Operative n. 139 del 18 dicembre 2024.
- B. **Se il Back Office rifiuta la contestazione**, il rischio di abbandono viene consolidato come "abbandono" e, pertanto, le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" nell'anno di domanda non potranno essere oggetto di pagamento, **né potranno essere richieste a premio negli anni di domanda successivi**. Ad esempio, se per l'anno di domanda 2024 l'esito del Back Office ha rifiutato la contestazione del produttore, l'appezzamento non verrà pagato per il 2024, né potrà essere richiesto a premio per il 2025. Tuttavia, qualora il produttore volesse richiedere a premio per l'anno successivo (quindi in questo esempio, per il 2025) tale appezzamento contrassegnato come "abbandonato", dovrà presentare un'istanza di riesame, entro il 15 aprile 2025 con le modalità indicate nelle Istruzioni Operative n.142 del 20 dicembre 2025 "Disciplina relativa al fascicolo aziendale per la campagna 2025 – modificazioni e integrazioni alle Istruzioni Operative ARCEA n. 6 del 09 aprile 2024", dimostrando il ripristino dell'eleggibilità delle superfici.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.**

Il Dirigente del Settore 2

“Autorizzazione Pagamenti, CAI”

Ing. Giuseppe Arcidiacono

Il Commissario Straordinario

Dott. Giacomo Giovinazzo

## 13 Allegati

- **Allegato 1 - Elementi di controllo monitorati**

[Allegato esterno]

- **Allegato 2 - Riconoscimento culturale**

Riconoscimento culturale AMS 1

| <b>COLTURE</b>                                       |
|--|
| Frumento duro  |
| Girasole e colza (Colza)                             |
| Girasole e colza (Girasole)                          |
| Pomodoro da trasformazione                           |
| Colture proteiche diverse dalla soia                 |
| Leguminose da granella e erbai annuali di leguminose |
| Barbabetola da zucchero                              |
| Riso   |
| Soia   |

Riconoscimento culturale AMS 2

| <b>COLTURE</b>                               |
|--|
| Olivo  |
| Vite   |
| Agrumi                                       |
| Altre Coltivazioni Arboree                   |
| Boschi                                       |
| Pascoli                                      |
| Frumento Duro                                |
| Altri Cereali                                |
| Soia   |
| Leguminose eccetto Soia                      |
| Altri Legumi                                 |
| Oleaginose (Colza e Girasole)                |
| Riso   |
| Pomodoro                                     |
| Barbabietola da zucchero                     |
| Altre Coltivazioni Seminate/Erbacee          |
| Serre e Non Agricolo                         |
| Superfici Agricole Ritirate dalla Produzione |

• Allegato 3 – Periodo di controllo

| COLTURE  | FINESTRA TEMPORALE DEL CONTROLLO |                                  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Frumento duro  | 01/10/2023                       | 15/07/2024                       |
| Girasole e colza (Colza)                             | 01/10/2023                       | 15/07/2024                       |
| Girasole e colza (Girasole)                          | 01/03/2024                       | 01/11/2024                       |
| Pomodoro da trasformazione                           | 01/03/2024                       | 30/09/2024                       |
| Colture proteiche diverse dalla soia                 | 01/03/2024                       | In funzione del tipo di coltura: |
|  |                                  | 15/07/2024                       |
|  |                                  | 30/09/2024                       |
|  |                                  | 01/11/2024                       |
| Leguminose da granella e erbai annuali di leguminose | 01/10/2023                       | In funzione del tipo di coltura: |
|  | 01/03/2024                       | 15/07/2024                       |
|  |                                  | 30/09/2024                       |
|  |                                  | 01/10/2024                       |
| Barbabetola da zucchero                              | 01/03/2024                       | 01/10/2024                       |
| Riso   | 01/03/2024                       | 01/10/2024                       |
| Soia   | 01/03/2024                       | 01/10/2024                       |
| Olivo  | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Vite   | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Agrumi   | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Altre Coltivazioni Arboree                           | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Boschi   | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Pascoli  | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Frumento Duro  | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Altri Cereali  | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Soia   | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Leguminose eccetto Soia                              | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Altri Legumi   | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Oleaginose (Colza e Girasole)                        | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Riso   | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Pomodoro   | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Barbabetola da zucchero                              | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Altre Coltivazioni Seminate/Erbacee                  | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Serre e Non Agricolo                                 | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |
| Superfici Agricole Ritirate dalla Produzione         | 01/10/2023                       | 01/11/2024                       |

• Allegato 4 – Livelli di riconoscimento culturale (AMS2)

| MACRO –<br>USO - Codice | MACROUSO<br>–<br>descrizione | FAMIGLIA<br>CULTURAL<br>E –<br>Codice | FAMIGLI<br>A<br>CULTUR<br>ALE        | COLTIVAZ<br>IONE<br>CODICE | COLTIVAZIONE                                 |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 666                     | Seminativo                   | 7                                     | Cereali                              | 002                        | Frumento Duro                                |
|                         |                              |                                       |                                      | 71                         | Altri Cereali                                |
|                         |                              | 8                                     | Legumi                               | 004                        | Soia   |
|                         |                              |                                       |                                      | 82                         | Proteiche diverse da Soia                    |
|                         |                              |                                       |                                      | 83                         | Altre Leguminose                             |
|                         |                              |                                       |                                      | 003                        | Colza  |
|                         |                              | 9                                     | Altro<br>seminativo                  | 005                        | Girasole                                     |
|                         |                              |                                       |                                      | 019                        | Riso   |
|                         |                              |                                       |                                      | 240                        | Barbabietola                                 |
|                         |                              |                                       |                                      | 134                        | Pomodoro                                     |
|                         |                              |                                       |                                      | 95                         | Seminativo generico                          |
|                         |                              |                                       |                                      | 214                        | Superfici Agricole Ritirate dalla Produzione |
| 651                     | Coltivazioni<br>arboree      | 1                                     | Coltivazioni<br>arboree              | 420                        | Olivo  |
|                         |                              |                                       |                                      | 410                        | Vite   |
|                         |                              | 3                                     | Agrumi                               |                            |  |
|                         |                              | 4                                     | Altre<br>Coltivazio<br>ni<br>Arboree |                            |  |
| 650                     | Bosco                        |                                       |                                      |                            |  |
| 638                     | Pascolo                      |                                       |                                      |                            |  |
| 557                     | Serre                        |                                       |                                      |                            |  |
| 690                     | Acque                        |                                       |                                      |                            |  |
| 780                     | Non Agricolo                 |                                       |                                      |                            |  |

• **Allegato 5 – Documentazione Integrativa**

| EVENTO   | AZIONE RICHIESTA IN VIA PRIORITARIA   | ALTRE INFORMAZIONI DIGITALI AUSILIARIE AMMESSE   | Riferimento normativo  |
|--|---|--|--|
| <b>Mantenimento del prato o del pascolo</b>  | Invio foto geolocalizzate   | Documentazione che comprovi l'esecuzione dell'attività di mantenimento dichiarata con il riferimento alle superfici che ne sono state oggetto. In caso di dichiarazione di sfalcio deve essere presentata anche la documentazione attestante la destinazione dell'erba.  | Circolare Agea OC n. 30913 del 29/03/2019 recepita dalle istruzioni operative n. 9 del 20/02/2020 e s.m. e i.: |
| <b>Terreni a riposo</b>  | Invio foto geolocalizzate   | Nel caso in cui sia necessario fornire spiegazioni utili alla miglior comprensione degli eventi è consentito produrre documentazione tipo: fatture dei contoterzisti o dichiarazioni del produttore ma solo in ausilio alle immagini geolocalizzate  |  |
| <b>Colture specifiche legate alla richiesta di un premio accoppiato o attività agricole legate alla dimostrazione di aver adempiuto ad un impegno specifico.</b> | Invio foto geolocalizzate quando la coltura sia ancora in campo o siano visibili i residui colturali oppure per le attività agricole immagini che dimostrino l'adempimento del requisito richiesto come ad esempio l'inerbimento o la non effettuazione di lavorazioni etc. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cartellini delle sementi per quantitativo minimo richiesto per superficie dichiarata</li> <li>b. Fatture di acquisto seme del seme o di vendita del prodotto congruente con superficie dichiarata</li> <li>c. Quaderno di campagna regolarmente vidimato dall'autorità competente (USL, autorità di certificazione biologico, Ense, Regione, etc.) con indicazione delle operazioni colturali effettuate e degli estremi catastali degli appezzamenti</li> </ul> | Common Technical Specifications del JRC valide per il 2022 (Other ancillary digital information))              |



| EVENTO | AZIONE RICHIESTA<br>IN VIA<br>PRIORITARIA | ALTRE INFORMAZIONI<br>DIGITALI AUSILIARIE<br>AMMESSE  | Riferimento<br>normativo |
|--------|---|---|--------------------------|
|        |   | <p>d. Fatture contoterzisti che hanno effettuato i lavori con particolare riferimento alla semina ed alla raccolta (o all'attività specifica) con indicazione degli estremi catastali e/o a superfici coerenti con la dichiarazione</p> <p>e. registro dei trattamenti con indicazione degli estremi catastali</p> <p>f. dichiarazioni del produttore o di terze parti che spieghino le motivazioni che hanno provocato il discostarsi del ciclo colturale da quello previsto – utilizzo di pratiche agronomiche particolari – eventi climatici avversi – danni da animali etc. supportati dal resto della documentazione prodotta. (denuncia alla ATC dei danni subiti dai selvatici, delibere comunali attestanti la dichiarazione dello stato di calamità naturale, etc.)</p> <p>g. contratti di coltivazione per bietola e pomodoro ma anche per altre colture se esistenti</p> |                          |